

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 2 agosto 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sorfino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N.143/07/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI DUE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 2, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 26 marzo 2007, n.49/07/DICAM/N°PROC. 1544/FB, notificato in data 6 aprile 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Due", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 8 marzo 2007, a partire dalle ore 21:04 fino alle ore 23:11, il programma "Anno Zero", recante scene inadatte al pubblico dei minori, senza adottare alcun sistema di segnalazione;

VISTE le memorie giustificative in data 20 aprile 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0027919 del 2 maggio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione oggetto di contestazione ha trattato la problematica riguardante il disegno di legge sui c.d. "DICO" affrontando la questione delle unioni omosessuali e del loro possibile riconoscimento giuridico;

- l'argomento trattato è stato chiaramente annunciato dal conduttore all'inizio del programma. Attraverso tale annuncio è stato reso palese e chiaramente percepibile al pubblico dei telespettatori il contenuto che avrebbe avuto il servizio che sarebbe stato trasmesso;

- nel corso del programma sono state inserite due sequenze del reportage sulla manifestazione "Gay Pride" svoltasi nell'anno 2000 che ha avuto una ripercussione mondiale anche perché realizzata in coincidenza con le celebrazioni del Giubileo;

- la prima parte del suddetto reportage è del tutto priva di scene o situazioni "obiettivamente tali da creare turbamento in un minore", consistendo in un servizio giornalistico con il quale si è esercitato il diritto di cronaca e di critica, scevro da immagini, commenti o parole in grado di recare pregiudizio allo sviluppo psichico e morale dei minori;

- il programma è lontano dai consumi televisivi abituali dei più giovani ed è stato diffuso nella fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" in cui si presume che il pubblico dei minori all'ascolto sia supportato dalla presenza di un adulto in grado di fornire spiegazioni;

- le immagini oggetto di contestazione relative a scambi di baci appassionati tra omosessuali - necessarie a garantire, in relazione alle tematiche affrontate, una completa informazione sulle stesse - sono state trasmesse al di fuori della fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" (tra le ore 22:34 e le ore 22:35);

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 5 giugno 2007;

UDITA la parte in audizione in data 5 giugno 2007, nel corso della quale la società R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, nel riportarsi integralmente alle motivazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- il reportage sugli omosessuali oggetto di contestazione, andato in onda nell'ambito del programma "Anno Zero", è già stato trasmesso il 13 luglio 2000 senza provocare denunce, interventi o provvedimenti sanzionatori da parte degli Organi competenti o dell'Autorità;

- il contesto normativo in cui sono state trasmesse nell'anno 2000 le immagini oggetto di contestazione era sostanzialmente analogo a quello attualmente vigente e pertanto il mancato rilievo, all'epoca, di profili di illiceità da parte dei competenti Organismi di vigilanza e controllo, ha determinato un legittimo affidamento circa la

coerenza di tali immagini con le disposizioni a tutela dei minori e la possibilità di trasmettere nuovamente le medesime immagini;

- sebbene nel luglio del 2000 il reportage fu trasmesso alle ore 22:39, la fascia oraria di messa in onda può ritenersi corrispondente con riferimento al pubblico dei minori, in considerazione delle diverse abitudini del pubblico nelle varie stagioni (scuole chiuse in estate) e della vigenza, all'epoca, dell'ora legale;

- le immagini trasmesse non sono neppure astrattamente idonee a recare pregiudizio alla sfera fisica, psichica o morale dei minori;

- nel reportage, diversamente a quanto affermato nell'atto di contestazione, non vengono rappresentate scene tratte da feste private che hanno accompagnato la manifestazione "Gay Pride" bensì immagini raccolte durante le feste e i concerti organizzati all'aperto e con la sponsorizzazione del Comune in luoghi pubblici nell'ambito della manifestazione;

- le immagini delle effusioni e dello scambio di baci appassionati tra i partecipanti vengono anticipate da una voce fuori campo e da un apposito commento musicale che ne evidenziano gli aspetti drammatici lasciando trasparire una lettura critica e complessa dell'omosessualità;

PRESO ATTO della richiesta avanzata nel corso della citata audizione dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. di acquisizione agli atti da parte dell'Autorità del parere di un esperto che valuti le potenzialità delle immagini del programma in questione a determinare un pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza che nell'anno 2000 non sia stato avviato alcun procedimento sanzionatorio a seguito della messa in onda della trasmissione oggetto di contestazione, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- il contesto normativo in cui sono state trasmesse nell'anno 2000 le medesime immagini non era analogo a quello attualmente vigente in quanto all'epoca non era in vigore la legge che ha istituito il presidio sanzionatorio per il mancato rispetto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (legge 3 maggio 2004, n. 112, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a tutela del minore-spettatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (moralì, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti,

nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi *“che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che — tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico — possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come *“cittadino”*. La trasmissione oggetto di contestazione, per le modalità con cui viene trattato il tema dell'omosessualità con l'associazione di immagini tratte dal *“Gay Pride”* a scene relative al pellegrinaggio di fedeli cattolici in Vaticano, con la testimonianza di un sacerdote che ha subito violenza sessuale in famiglia, nonché con la presentazione di varie interviste ad omosessuali e la rappresentazione di effusioni e scambi di baci appassionati tra questi ultimi, appare nel suo complesso idonea alla visione da parte dei minori;

- i reportage oggetto di contestazione, andati in onda rispettivamente a partire dalle 21:18 fino alle 21:40 e dalle 22:17 fino alle 22:35, sono stati trasmessi nell'ambito di un programma che ha avuto inizio in prima serata e tale circostanza non consente di escludere che il pubblico dei minori abbia potuto normalmente assistere alla sequenza dello scambio appassionato di baci tra omosessuali, andata in onda tra le ore 22:34 e le ore 22:35, al limite della fascia oraria di c.d. *“televisione per tutti”*;

- la normativa in vigore prevede l'applicabilità della sanzione in relazione alla astratta potenzialità del programma a determinare pregiudizio allo sviluppo psichico o fisico o morale del minore, al di là del numero effettivo di minori all'ascolto;

- il paragrafo 2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, relativo alla fascia oraria di c.d. *“televisione per tutti”*, impegna le emittenti non solo a segnalare preventivamente i programmi inadatti ai minorenni, ma a dotarsi di sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori (paragrafo 2.2) divulgando con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione ed utilizzando sistemi di segnalazione iconografica (paragrafo 2.4) che risultano del tutto assenti nel programma oggetto di contestazione;

RITENUTO altresì di non accogliere la richiesta della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. riguardante l'acquisizione agli atti del parere di un esperto in materia in quanto la stessa non risulta idoneamente supportata da alcuna indicazione di eventuali profili fattuali che, per la loro peculiare complessità, potrebbero motivare il ricorso a cognizioni tecniche particolarmente sofisticate, né la fattispecie in esame presenta apprezzabili atipicità da rendere necessario lo svolgimento di un'ulteriore attività di indagine e di valutazione da parte di un *“tecnico”* del settore in aggiunta all'attività di accertamento svolta dalle specifiche e diversificate professionalità deputate, nell'ambito della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'Autorità, alla valutazione della potenzialità lesiva del programma oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di quattro volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Due*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata*

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.143/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 12 settembre 2007


IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero 6.....
(SEI.....) pagine,
progressivamente numerate da pag. 1.....
a pag. 6.....



DELIBERA N.150/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELE A DI ABBANEO ALFREDO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELE A") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 20 aprile 2007, n.51/07/DICAM/N°PROC.1542/FB, notificato in data 6 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso:

- in data 15 novembre 2006 a partire dalle ore 00:12, il film “*Mysterious beauty*” recante scene pornografiche e, a seguire un programma promozionale di servizi “audiotex” recante scene pornografiche;

- in data 16 novembre 2006 a partire dalle ore 00:17, il film “*Gemini*” recante scene pornografiche e, a seguire un programma promozionale di servizi “audiotex” recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 29 maggio 2007 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0037739 del 7 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 stante l’intervallo di tempo intercorso

tra la data del compimento del “fatto” (programmi andati in onda il 15 e 16 novembre 2006) e la notifica dello stesso (6 maggio 2007), nonché tra la data di ricezione della notizia della messa in onda del film oggetto della contestazione (segnalazione del Comitato Tv e Minori del 19 dicembre 2007) e la notifica dell’atto di contestazione;

- le trasmissioni oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non scene di sesso e pertanto non possono essere definite pornografiche;

- la trasmissione oggetto di contestazione non contiene immagini che in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 21 giugno 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione del contenuto del supporto magnetico recante la registrazione del programma oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Tele A di Abbanco Alfredo S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, evidenziato, in particolare, l’eccezione di nullità per tardività della contestazione ribadendo che le trasmissioni esaminate sono di genere erotico e non pornografico;

RILEVATO che in data 21 giugno 2007 è stato esperito l’accesso agli atti del procedimento ed in data 4 luglio 2007 è stata consegnata al rappresentante dell’emittente copia del supporto contenente la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, il programma oggetto di contestazione non può nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell’atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 20 aprile 2007) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche;

- nelle trasmissioni mandate in onda dall’emittente le rappresentazioni di nudità in pose ed atteggiamenti provocatori e di attività sessuale con esplicita visione del rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione finalizzata alla stimolazione dell’istinto sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 4 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 15 novembre 2006 (film "*Mysterious beauty*" e programma promozionale di servizi "audiotex") ed il 16 novembre 2006 (film "*Gemini*" e programma promozionale di servizi "audiotex");

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 4), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Tele A*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.000,00 (dodicimila/00), per la

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.150/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N.151/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETEORO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETE ORO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.2, 2.4 E 2.5, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 3 maggio 2007, n.57/07/DICAM/N°PROC.1551/FB, notificato in data 10 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla società Reteoro S.r.l. la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.2, lettera b), 2.4 e 2.5 primo capoverso, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 29 dicembre 2006 sull'emittente "Rete Oro/Odeon Tv" a partire dalle ore 13:21, fino alle ore 13:48, il programma "Wrestling Evolution", recante scene caratterizzate da violenza ripetuta e ostentata con sequenze particolarmente cruente, non accompagnate da avvertenze o segnali indicanti l'inadeguatezza della visione da parte di minori non assistiti da adulti;

VISTE le memorie giustificative in data 24 maggio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0034518 del 28 maggio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione oggetto di contestazione non presenta sequenze di particolare violenza fisica né immagini marcatamente cruente, tenuta presente la notorietà sia della “finzione” che caratterizza la disciplina sportiva del Wrestling, sia la paradossalità degli atteggiamenti dei protagonisti, circostanza che corrobora la sopracitata finzione, finendo per costituirne un elemento indispensabile;

- il fatto che nel corso del filmato oggetto di contestazione i protagonisti invitano il pubblico, ed in particolare i minori, a non emulare il comportamento degli stessi protagonisti del filmato, assolve il medesimo ruolo di protezione del minore che il bollino richiesto dalla normativa mira a tutelare;

- nella fascia oraria oggetto di contestazione l'emittente *Rete Oro* ripete la programmazione del circuito “*ODEON*” sulla base di un contratto di affitto di spazi televisivi sottoscritto con la società Profit Group S.p.A., titolare del circuito, e pertanto la Reteoro S.r.l. non ha alcuna possibilità di interrompere le trasmissioni, né tantomeno di apporre alcun tipo di segnalazione in sovrapposizione;

UDITA la parte in audizione in data 14 giugno 2007, nel corso della quale, il legale rappresentante della società Reteoro S.r.l., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative, ha evidenziato e documentato che a seguito di difficoltà intervenute con la società Profit Group S.p.A. - relative al diniego della richiesta di modifica del rapporto contrattuale finalizzata a ottenere una maggiore possibilità di controllo sulla programmazione del circuito *ODEON* da mandare in onda sulle frequenze assegnate a *Rete Oro* - a far data dal 1° luglio 2007 sarebbe cessato il rapporto contrattuale in essere con Profit Group S.p.A.;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la notorietà della “finzione” e la paradossalità degli atteggiamenti dei protagonisti che caratterizzano la disciplina sportiva del Wrestling non sono elementi che possono rendere idonee alla visione dei minori non assistiti da adulti le scene di violenza (anche solo apparente) ripetuta ed ostentata di cui sono intrisi i combattimenti presentati, che determinano nel minore telespettatore incoraggiamento a pulsioni aggressive e a comportamenti emulativi;

- risulta inidoneo, ai fini della tutela dei minori, il mero invito dei protagonisti del programma a non emulare i propri comportamenti, in quanto le emittenti televisive sono tenute, nella fascia oraria dalle 7:00 alle 22:30, ad adottare sistemi di segnalazione iconografica dei programmi in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori, nonché ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli divulgando, dopo ogni interruzione, le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione;

- la circostanza che l'emittente non sia potuta intervenire sulla trasmissione in virtù di accordi contrattuali stipulati con Profit Group S.p.A., non rileva ai fini dell'attribuzione di responsabilità alla società Reteoro S.r.l. che, essendo titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva, è tenuta a garantire che i programmi vengano irradiati sulle frequenze ad essa assegnate nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva si prende atto che nel corso della trasmissione i protagonisti invitano il pubblico a non emulare il proprio comportamento;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha cessato il rapporto contrattuale con Profit Group S.p.A. dopo aver chiesto e ricevuto diniego in merito alla modifica del rapporto contrattuale finalizzata a ottenere una maggiore possibilità di controllo sulla programmazione del circuito *ODEON* da mandare in onda sulle frequenze assegnate a *Reteoro*;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società *Reteoro S.r.l.* è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società *Reteoro S.r.l.*, con sede legale in Roma, via Accademia degli Agiati n.53, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Reteoro*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.2, lettera b), 2.4 e 2.5 primo capoverso, dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.151/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 157/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9 LIVE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 20 aprile 2007, n. 52/07/DICAM/N°PROC.1548/FB, notificato in data 18 maggio 2007, con il quale veniva contestata alla citata società LA 9 S.p.A. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 9 Live", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso un programma promozionale di servizi "audiotex" recante scene pornografiche nella programmazione notturna del 25 novembre 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 18 giugno 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041598 del 26 giugno 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'emittente non ha trasmesso le immagini oggetto di contestazione alla data indicata nel relativo atto (25 novembre 2006);
- il programma oggetto di contestazione non contiene immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;